

Bruxelles, 10 settembre 2025
(OR. en)

12689/25

ENV 823

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	10 settembre 2025
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D108494/1
Oggetto:	DECISIONE DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a pitture e vernici decorative e prodotti correlati, pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati e pitture spray a base acquosa in aerosol, e che abroga la decisione 2014/312/UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D108494/1.

All.: D108494/1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**
D108494/01
[...] (2025) **XXX** draft

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a pitture e vernici decorative e prodotti correlati, pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati e pitture spray a base acquosa in aerosol, e che abroga la decisione 2014/312/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a pitture e vernici decorative e prodotti correlati, pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati e pitture spray a base acquosa in aerosol, e che abroga la decisione 2014/312/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti con un impatto ambientale ridotto nell'intero ciclo di vita.
- (2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che per ogni gruppo di prodotti siano stabiliti criteri specifici d'assegnazione del marchio Ecolabel UE.
- (3) La decisione 2014/312/UE della Commissione² ha fissato i criteri d'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti "prodotti vernicianti per esterni e per interni". Tali criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.
- (4) Sono necessarie due serie distinte di criteri per le pitture e vernici decorative e i prodotti correlati e per le pitture ad alte prestazioni e i prodotti correlati (precedentemente denominati "prodotti vernicianti per esterni e per interni") al fine di rispecchiare meglio le migliori pratiche di mercato e tenere conto degli sviluppi politici, delle potenziali opportunità future di maggiore diffusione e della domanda di prodotti sostenibili da parte del mercato. È inoltre necessaria una terza serie di nuovi criteri per le pitture spray a base acquosa in aerosol, un gruppo di prodotti supplementare con un mercato potenzialmente in crescita.
- (5) In linea con tali considerazioni e previa consultazione del comitato dell'UE per il marchio di qualità ecologica, è opportuno suddividere il gruppo di prodotti "prodotti vernicianti per interni ed esterni" in due gruppi di prodotti: "pitture e vernici decorative e prodotti correlati" e "pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati". L'ambito di

¹ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

² Decisione 2014/312/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2014/312/oj>).

applicazione della decisione dovrebbe essere esteso anche al nuovo gruppo di prodotti "pitture spray a base acquosa in aerosol".

- (6) Il controllo dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE³ del 30 giugno 2017, che ha esaminato l'attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010, ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico all'Ecolabel, se del caso anche abbinando i criteri per gruppi di prodotti strettamente collegati.
- (7) Il nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva⁴, adottato l'11 marzo 2020, sottolinea che i requisiti in materia di durabilità, efficienza energetica e delle risorse e impronta ambientale e di carbonio devono essere inclusi in modo più sistematico nei criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE.
- (8) I criteri riveduti per l'assegnazione dell'Ecolabel UE alle pitture e vernici decorative e ai prodotti correlati, alle pitture ad alte prestazioni e ai prodotti correlati e alle pitture spray a base acquosa in aerosol dovrebbero mirare a promuovere i prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto nel corso del ciclo di vita e che sono fabbricati con processi efficienti in termini di materiali ed energia. In particolare, tali criteri dovrebbero promuovere i prodotti che hanno un impatto limitato in termini di emissioni nell'acqua e nell'atmosfera durante la produzione e di emissioni di composti volatili durante l'applicazione, e che contengono soltanto una quantità esigua di sostanze pericolose. I criteri dovrebbero inoltre incoraggiare un uso efficiente del prodotto e raccomandare come gestire il prodotto inutilizzato, contribuendo in tal modo alla transizione verso un'economia più circolare.
- (9) Tenuto conto del ciclo di innovazione del gruppo di prodotti, i nuovi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi fino al 31 dicembre 2032.
- (10) Per motivi di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione 2014/312/UE.
- (11) Durante il periodo transitorio, i fabbricanti ai cui prodotti è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per prodotti vernicianti per esterni e per interni sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2014/312/UE dispongono di un lasso di tempo sufficiente per adeguare tali prodotti e conformarsi ai nuovi criteri e requisiti stabiliti nella presente decisione. Per un periodo limitato dopo l'entrata in applicazione della presente decisione, i fabbricanti dovrebbero anche poter scegliere se presentare le domande in base ai criteri stabiliti nella decisione 2014/312/UE o ai nuovi criteri stabiliti nella presente decisione. I marchi Ecolabel UE assegnati sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2014/312/UE dovrebbero rimanere validi per 18 mesi dalla data di adozione della presente decisione.
- (12) Le pitture spray a base acquosa in aerosol non dovrebbero essere considerate validi sostituti delle pitture convenzionali in applicazioni su larga scala, per le superfici tanto di pareti quanto di soffitti. Ciò è dovuto al fatto che il loro tasso di copertura tipico non supera 2,0 m²/l, a differenza delle pitture convenzionali, che generalmente hanno un tasso di copertura non inferiore a 8,0 m²/l.

³ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE (COM(2017) 355 final).

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final) (GU C 364 del 28.10.2020, pag. 94).

- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti "pitture e vernici decorative e prodotti correlati" comprende pitture, vernici, impregnanti per legno e primer per interni ed esterni la cui finalità primaria consiste nel conferire caratteristiche estetiche agli edifici e alle relative finiture, impianti e strutture associate, e che rientrano nelle sottocategorie di cui all'allegato I, punto 1.1, lettere da a) a h), della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

Le pitture decorative comprendono basi tintometriche e vari colori ottenuti mediante tintometro, predefiniti dal fabbricante o realizzati su richiesta personalizzata dei consumatori (professionisti o non professionisti) agli operatori di sistemi di colorazione.

In questo gruppo di prodotti sono incluse anche le pitture o vernici decorative non rientranti nell'ambito di applicazione dalla direttiva 2004/42/CE che sono fornite in polvere o in forma granulare e che devono essere diluite e miscelate con acqua prima di essere usate con finalità estetica, se commercializzate per un uso conforme a una delle sottocategorie di cui all'allegato I, punto 1.1, lettere da a) a h), della direttiva 2004/42/CE.

2. Nel gruppo di prodotti "pitture e vernici decorative e prodotti correlati" non rientrano:

a) pitture ad alte prestazioni quali definite all'allegato I, punto 1.1, lettere i) e j), della direttiva 2004/42/CE;

b) pitture multicolori quali definite all'allegato I, punto 1.1, lettera k), della direttiva 2004/42/CE;

c) pitture per effetti decorativi quali definite all'allegato I, punto 1.1, lettera l), della direttiva 2004/42/CE;

d) rivestimenti anti-incrostazione;

e) preservanti del legno;

f) qualsiasi altro sistema di pittura o rivestimento commercializzato come avente effetti antimicrobici, antibatterici, antivirali, disinfettanti o altri effetti biocidi primari a beneficio della salute umana, o connessi a norme igieniche nell'industria alimentare o delle bevande, nei servizi sanitari o in qualsiasi altro settore, oltre alla preservazione in scatola e alla preservazione della pellicola secca (ossia oltre ai tipi di biocidi 6 e 7 quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶);

g) pitture o rivestimenti e loro sistemi concepiti per essere utilizzati nei processi industriali, quali i rivestimenti in polvere applicati sui supporti come polveri e le pitture o rivestimenti sottoposti a indurimento tramite radiazioni UV;

h) pitture o rivestimenti destinati principalmente ai veicoli;

i) oli e cere per legno;

j) filler, intonaci, malte, sigillanti e adesivi;

⁵ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.

⁶ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>).

- k) pitture a base di cemento;
- l) pitture spray in aerosol;
- m) pitture per la segnaletica orizzontale.

Articolo 2

1. Il gruppo di prodotti "pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati" comprende determinate pitture ad alte prestazioni monocomponenti e multicomponenti la cui finalità primaria consiste nel conferire caratteristiche funzionali particolari agli edifici e alle relative finiture, impianti e strutture associate, e che rientrano nelle sottocategorie di cui all'allegato I, punto 1.1, lettere i) e j), della direttiva 2004/42/CE.

Il gruppo di prodotti comprende rivestimenti per pavimenti, rivestimenti anticorrosione, rivestimenti impermeabilizzanti, pitture per radiatori ed eventuali primer associati destinati all'uso da parte di consumatori e utilizzatori professionisti negli edifici e nelle relative finiture, impianti o strutture associate.

2. Il gruppo di prodotti "pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati" non comprende:

- a) rivestimenti anti-incrostazione;
- b) preservanti del legno;
- c) qualsiasi altro sistema di pittura o rivestimento commercializzato come avente effetti antimicrobici, antibatterici, antivirali, disinfettanti o altri effetti biocidi primari a beneficio della salute umana, o connessi a norme igieniche nell'industria alimentare o delle bevande, nei servizi sanitari o in qualsiasi altro settore, oltre alla preservazione in scatola e alla preservazione della pellicola secca (ossia oltre ai tipi di biocidi 6 e 7 quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012);
- d) pitture o rivestimenti e loro sistemi concepiti per essere utilizzati nei processi industriali, quali i rivestimenti in polvere applicati sui supporti come polveri e i sistemi di pittura o rivestimento sottoposti a indurimento tramite radiazioni UV;
- e) pitture o rivestimenti principalmente destinati ai veicoli;
- f) oli e cere per legno;
- g) filler, intonaci, malte, sigillanti e adesivi;
- h) pitture a base di cemento;
- i) rivestimenti progettati per conferire un effetto ritardante di fiamma;
- j) rivestimenti progettati per conferire resistenza ai graffiti;
- k) pitture per la segnaletica orizzontale.

Articolo 3

1. Il gruppo di prodotti "pitture spray a base acquosa in aerosol" comprende imballaggi metallici unitari pronti all'uso destinati a essere utilizzati da consumatori e utilizzatori professionisti per conferire caratteristiche estetiche o caratteristiche funzionali particolari agli edifici e alle relative finiture, impianti e strutture associate.

Gli imballaggi metallici sono dotati di una valvola e contengono una formulazione di pittura a base acquosa che viene erogata in maniera controllata per effetto della pressione preaccumulata quando la valvola è azionata.

2. Il gruppo di prodotti "pitture spray a base acquosa in aerosol" non comprende:

- a) pitture spray in aerosol con una formulazione a base di solventi organici;
- b) pitture spray in aerosol classificate come aerosol estremamente infiammabili (H222) o aerosol infiammabili (H223) in base alle norme di classificazione delle miscele di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷;
- c) pitture spray in aerosol commercializzate come aventi effetti antimicrobici, antibatterici, antivirali, disinfettanti o altri effetti biocidi primari a beneficio della salute umana, o connessi a norme igieniche nell'industria alimentare o delle bevande, nei servizi sanitari o in qualsiasi altro settore, oltre alla preservazione in scatola e alla preservazione della pellicola secca (ossia oltre ai tipi di biocidi 6 e 7 quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012);
- d) pitture spray a base acquosa in aerosol indicate come sostituti delle pitture convenzionali in applicazioni su larga scala, per le superfici tanto di pareti quanto di soffitti;
- e) pitture spray a base acquosa in aerosol utilizzate per la segnaletica orizzontale.

Articolo 4

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "pitture spray in aerosol": generatori di aerosol che sono recipienti non ricaricabili in metallo contenenti un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con una formulazione di pittura, e muniti di un dispositivo di dispersione che permette di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, sotto forma di pasta o allo stato liquido;
- 2) "alchilfenoli e alchilfenoli etossilati": composti organici ottenuti mediante alchilazione dei fenoli ed etossilazione degli alchilfenoli, compresi tutti i composti che figurano nell'allegato XIV, voce 43, o nell'allegato XVII, voce 46, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸;
- 3) "antialghe": prodotto di pittura o rivestimento che previene o riduce il deterioramento della pellicola di rivestimento dovuto alla crescita algale;
- 4) "rivestimenti anti-incrostazione": materiali di rivestimento applicati alle sezioni subacquee dello scafo di una nave o ad altre strutture subacquee per inibire la proliferazione di organismi;
- 5) "antimicotico": prodotto di pittura o rivestimento che previene o riduce lo sviluppo di muffe o il deterioramento della pellicola di rivestimento a causa della crescita di funghi;
- 6) "antimicrobico" o "antibatterico": proprietà di un prodotto di pittura o rivestimento capace di inibire o prevenire la crescita e la proliferazione di microrganismi o batteri sulla sua

⁷ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>).

⁸ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

superficie in condizioni favorevoli alla colonizzazione microbica, compresi i tipi di prodotti preservanti e disinfettanti quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012;

7) "rivestimenti anticorrosione": prodotti di rivestimento progettati per prevenire la corrosione nei supporti metallici in presenza di ossigeno e umidità mediante l'applicazione di un rivestimento protettivo;

8) "primer fissanti": primer fissanti quali definiti all'allegato I, punto 1.1, lettera h), della direttiva 2004/42/CE;

9) "pitture a base di cemento": pitture in polvere la cui formulazione contiene quantità significative di cemento Portland o di altro cemento e che devono essere miscelate accuratamente con acqua prima dell'applicazione;

10) "pitture per pareti esterne di supporto minerale": pitture per pareti esterne di supporto minerale quali definite all'allegato I, punto 1.1, lettera c), della direttiva 2004/42/CE;

11) "agenti di reticolazione": sostanze che facilitano la creazione di legami covalenti o non covalenti (supramolecolari) tra catene polimeriche separate o tra parti non adiacenti della stessa catena polimerica e modificano in tal modo le proprietà del rivestimento (ad esempio essiccazione, resistenza meccanica, resistenza chimica, adesione);

12) "pitture ultraopache": pitture il cui coefficiente di riflessione ad un angolo di incidenza di 85° è inferiore a 5;

13) "con finalità estetica": un trattamento il cui obiettivo principale è modificare o ripristinare l'aspetto del supporto;

14) "preservanti di pellicola secca": biocidi ai sensi dell'articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, destinati a essere utilizzati nel tipo di prodotto 7 di cui all'allegato V del medesimo regolamento per preservare pellicole o rivestimenti mediante il controllo del deterioramento microbico o della crescita algale, al fine di conservare le proprietà originarie della superficie di materiali e oggetti;

15) "pitture elastomeriche": pitture progettate per conferire una finitura decorativa e protettiva di alta qualità alle superfici in muratura mediante la resistenza alla screpolatura (*crack-bridging*) e la sigillatura delle crepe nel supporto e che, grazie alle proprietà elastiche e all'applicazione di pellicole più spesse, si possono allargare e restringere per accompagnare i movimenti dell'edificio dettati da variazioni termiche, migliorando in tal modo la durabilità del materiale in muratura sottostante;

16) "famiglia di prodotti": gruppo di prodotti di pittura o rivestimento fabbricati dal medesimo fabbricante, aventi la stessa formulazione di base e appartenenti alla stessa sottocategoria di prodotti, che differiscono esclusivamente per colore e/o formato di imballaggio;

17) "filler": materiale di rivestimento contenente una proporzione elevata di riempitivo, destinato principalmente a correggere le irregolarità dei supporti da pitturare e a migliorare l'aspetto delle superfici;

18) "microparticelle di polimeri sintetici filmogeni": microparticelle di polimeri sintetici, aggiunte alla formulazione di pitture o vernici o ai loro ingredienti, le cui proprietà fisiche sono modificate in modo permanente durante l'applicazione e l'indurimento della formulazione della pittura o vernice al fine di formare una pellicola;

19) "prodotti finali": pitture e vernici decorative e prodotti correlati, pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati e pitture spray a base acquosa in aerosol che hanno ottenuto l'Ecolabel UE, nella forma in cui sono vendute ai clienti;

- 20) "rivestimenti per pavimenti e pitture per pavimenti": rivestimenti e pitture specificamente formulati per essere applicati su pavimenti, al fine di proteggere o colorare il substrato della pavimentazione;
- 21) "pitture brillanti": pitture il cui coefficiente di riflessione ad un angolo di incidenza di 60° è pari o superiore a 60;
- 22) "impurità": costituenti non intenzionali (residui, inquinanti, contaminanti, sottoprodotti, ecc.) che rimangono nel prodotto munito del marchio Ecolabel UE in concentrazioni inferiori a 100 ppm (0,0100 % p/p, 100 mg/kg) o che rimangono nell'ingrediente fornito o nella materia prima fornita in concentrazioni inferiori a 1 000 ppm (0,100 % p/p, 1 000 mg/kg). I costituenti non intenzionali presenti in quantità superiori a tali limiti nel prodotto munito del marchio Ecolabel UE o nell'ingrediente fornito o la materia prima fornita sono invece considerati sostanze usate;
- 23) "preservanti per prodotti in scatola": biocidi ai sensi dell'articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, destinati a essere utilizzati nel tipo di prodotto 6 di cui all'allegato V del medesimo regolamento, in particolare per preservare i prodotti fabbricati durante lo stoccaggio mediante il controllo del deterioramento microbico al fine di garantirne la conservabilità, e usati per preservare le tinte che saranno erogate da macchinari;
- 24) "sostanze usate": costituenti (sotto forma di sostanze pure o parti di una miscela, indipendentemente dalla quantità) che sono intenzionalmente aggiunti al prodotto finale o ai suoi ingredienti al fine di ottenere o influenzare determinate proprietà del prodotto finale o dei suoi ingredienti; sono considerate sostanze usate anche le sostanze notoriamente rilasciate dalle sostanze usate una volta aggiunte (ad esempio la formaldeide rilasciata dai preservanti e l'arilammina rilasciata da coloranti azoici e pigmenti azoici); i costituenti non intenzionali presenti nel prodotto finale o nei suoi ingredienti in concentrazioni superiori a quelle consentite per le impurità sono considerati sostanze usate;
- 25) "pitture per finiture e rivestimenti edilizi da interni/esterni in legno, metallo o plastica": pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica quali definite all'allegato I, punto 1.1, lettera d), della direttiva 2004/42/CE;
- 26) "vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne": vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne quali definiti all'allegato I, punto 1.1, lettera e), della direttiva 2004/42/CE;
- 27) "pitture o vernici decorative idrosolubili": pitture o vernici fornite sotto forma di polvere che non impiegano leganti cementizi e che è sufficiente miscelare con acqua prima di poterle usare come prodotto di una qualsiasi delle sottocategorie di cui all'allegato I, punto 1.1, lettere da a) a h), della direttiva 2004/42/CE;
- 28) "lasure" (impregnanti per legno): materiali di rivestimento contenenti piccole quantità di un pigmento e/o riempitivo adeguato che formano sul supporto una pellicola trasparente o semitrasparente con funzione decorativa o protettiva;
- 29) "rivestimento di colore chiaro": rivestimento con valori tristimolo Y e Y10 superiori a 25, misurati con uno spettrofotometro su supporto nero e bianco;
- 30) "rivestimento per muratura": rivestimento che crea una pellicola decorativa e protettiva ed è destinato all'uso su cemento, murature in mattoni idonee alla verniciatura, blocchi, prima mano di intonaco e cemento rinforzato con placche di silicato di calcio o fibre;
- 31) "rivestimenti opachi o brillanti da interni per pareti e soffitti": rivestimenti concepiti per essere applicati su pareti e soffitti interni, che conferiscono una finitura ultraopaca, opaca, semi-opaca, satinata, semi-brillante o brillante;

- 32) "pitture opache": pitture il cui coefficiente di riflessione ad un angolo di incidenza di 85° è inferiore a 10 e pari o superiore a 5;
- 33) "pitture di media brillantezza" (dette anche semi-brillanti, satinare, semi-opache): pitture il cui coefficiente di riflessione ad un angolo di incidenza di 60° o di 85° è inferiore a 60 e pari o superiore a 10;
- 34) "impregnanti non filmogeni per legno": impregnanti non filmogeni per legno quali definiti all'allegato I, punto 1.1, lettera f), della direttiva 2004/42/CE;
- 35) "miscela": miscela quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 36) "pitture multicomponenti ad alte prestazioni": rivestimenti destinati agli stessi usi di quelli monocomponenti, ma con l'aggiunta di un secondo componente (ad esempio ammine terziarie) prima dell'applicazione;
- 37) "agente neutralizzante": sostanza chimica o materiale aggiunto alle formulazioni di pitture o rivestimenti che agisce come base di Brønsted, acido di Brønsted, base di Lewis o acido di Lewis al fine di stabilizzare il pH della formulazione e prevenire reazioni indesiderate o degradazioni durante la produzione, lo stoccaggio e l'applicazione che potrebbero incidere negativamente sulle proprietà del prodotto di pittura o rivestimento e sulla pellicola secca risultante;
- 38) "pitture monocomponenti ad alte prestazioni": pitture monocomponenti ad alte prestazioni quali definite all'allegato I, punto 1.1, lettera i), della direttiva 2004/42/CE;
- 39) "opaca": pellicola con un grado di contrasto pari o superiore a 98 % a uno spessore della pellicola umida di 120 µm;
- 40) "composti organostannici": qualsiasi composto organometallico con almeno un legame covalente Sn-C;
- 41) "pittura": materiale di rivestimento pigmentato, liquido, in pasta o in polvere, che, applicato sul supporto, forma una pellicola opaca avente funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche e che dopo l'applicazione si secca e forma un rivestimento solido, aderente e protettivo;
- 42) "PFAS": sostanze che contengono almeno un atomo di carbonio di metile (CF₃-) o metilene (-CF₂-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso). Una sostanza che contenga soltanto gli elementi strutturali seguenti è esclusa dall'ambito di applicazione della restrizione proposta: CF₃-X o X-CF₂-X', dove X = -OR o -NRR' e X' = gruppo metile (-CH₃), gruppo metilene (-CH₂-), gruppo aromatico, gruppo carbonile (-C(O)-), -OR", -SR" o -NR"R"', e se R/R'/R"/R''' è un atomo di idrogeno (-H), gruppo metile (-CH₃), gruppo metilene (-CH₂-), gruppo aromatico o gruppo carbonile (-C(O)-);
- 43) "ftalati": esteri dell'acido ftalico/acido orto-ftalico/acido 1,2-benzenedicarbossilico;
- 44) "intonaci": materiali premiscelati concepiti per intonacare pareti e soffitti interni o esterni, compresi gli intonaci a gesso, gli intonaci pastosi privi di solventi, le malte per muratura e le pitture testurizzanti per pareti concepite per essere utilizzate in interni come intonaci da interni con uno spessore superiore a 400 µm e/o una copertura minima inferiore a 2 m²/l;
- 45) "rivestimento in polvere": rivestimento protettivo o decorativo, costituito mediante applicazione di un rivestimento in polvere su un supporto e fusione per creare una pellicola continua;
- 46) "primer": primer quali definiti all'allegato I, punto 1.1, lettera g), della direttiva 2004/42/CE;

- 47) "pitture per la segnaletica orizzontale": pitture che costituiscono parte dei dispositivi di segnaletica orizzontale e richiedono un componente funzionale per garantire la sicurezza stradale;
- 48) "sottocategoria di prodotti": finalità d'uso specifica per la quale è stato formulato un prodotto di pittura o rivestimento, in linea con le sottocategorie definite nell'allegato I, punto 1.1, della direttiva 2004/42/CE. Nell'interesse della chiarezza, le pitture spray in aerosol sono sempre considerate una sottocategoria distinta dalle pitture convenzionali, anche se hanno la medesima finalità d'uso;
- 49) "sostanza": sostanza quale definita all'articolo 3, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 50) "trasparente" e "semitrasparente": pellicola con un grado di contrasto inferiore al 98 % a uno spessore della pellicola umida di 120 μm ;
- 51) "sistema di colorazione": metodo di preparazione di pitture colorate ottenute mescolando tinte coloranti a una base tintometrica;
- 52) " TiO_2 in nanoforma": una forma di TiO_2 che risponde ai requisiti della nanoforma conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006, indipendentemente dal fatto che sia soggetta o meno all'obbligo di registrazione a norma di tale regolamento;
- 53) "finiture e rivestimenti edilizi": elementi edilizi aventi scopi funzionali ed estetici. Le finiture sono materiali applicati lungo bordi e aperture, quali porte e finestre, per nascondere le giunture, proteggere le superfici e migliorare l'aspetto. Il rivestimento edilizio consiste nell'applicazione di un materiale sopra a un altro al fine di proteggere il materiale sottostante, migliorare l'isolamento dell'involucro dell'edificio e/o renderlo più gradevole alla vista;
- 54) "valori tristimolo": la quantità di stimoli cromatici di riferimento, in un dato sistema tricromatico, necessaria per riprodurre il colore dello stimolo considerato. Nei sistemi colorimetrici standard CIE (ad esempio CIE 1931 e CIE 1964) i valori tristimolo sono rappresentati, ad esempio, da R, G e B; X, Y e Z; R10, G10 e B10 o X10, Y10 e Z10;
- 55) "sottofondo": strato preparatorio applicato prima dello strato finale di pittura o vernice, concepito per migliorare l'adesione, livellare la superficie, sigillare le porosità, migliorare la percezione dei colori per le tonalità più scure e/o fornire una protezione supplementare al supporto;
- 56) "sistema di pittura induribile agli UV": processo di indurimento di materiali di rivestimento mediante l'esposizione a radiazioni ultraviolette artificiali;
- 57) "vernice": materiale di rivestimento incolore che, applicato sul supporto, forma una pellicola solida trasparente avente funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche e che dopo l'applicazione si secca e forma un rivestimento solido, aderente e protettivo;
- 58) "rivestimenti impermeabilizzanti": prodotti e sistemi di rivestimento (compresi eventuali primer e sottofondi) applicati in forma liquida per sigillare le superfici di tetti (compresi i tetti verdi), le superfici interne o esterne di un edificio e gli elementi edilizi a contatto con il suolo;
- 59) "cere": gruppo di composti organici che sono generalmente solidi a temperatura ambiente e diventano malleabili o liquidi se riscaldati;
- 60) "oli per legno": oli usati per la cura e la protezione del legno (ad esempio con effetto lucidante idrorepellente) senza alcuna azione detergente;

61) "preservanti del legno": biocidi ai sensi dell'articolo 3, punto 1), lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, destinati a essere utilizzati nel tipo di prodotto 8 di cui all'allegato V del medesimo regolamento per preservare il legno, sin da quando è tagliato e lavorato, o i prodotti in legno mediante il controllo degli organismi che distruggono o alterano l'aspetto del legno, compresi gli insetti;

62) "impregnante per legno": composizione, generalmente trasparente, contenente un colorante che modifica il colore di una superficie di legno senza lasciare alcuna pellicola sulla superficie stessa, in soluzione oleosa, acquosa o a base di alcol denaturato.

Articolo 5

1. Per ottenere il marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti "pitture e vernici decorative e prodotti correlati", il prodotto risponde alla definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato I della presente decisione.

2. Per ottenere il marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti "pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati", il prodotto risponde alla definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 2 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato II della presente decisione.

3. Per ottenere il marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti "pitture spray a base acquosa in aerosol", il prodotto risponde alla definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 3 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 6

I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai gruppi di prodotti "pitture e vernici decorative e prodotti correlati", "pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati" e "pitture spray a base acquosa in aerosol" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2032.

Articolo 7

1. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "pitture e vernici decorative e prodotti correlati" è 044.

2. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati" è 056.

3. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "pitture spray a base acquosa in aerosol" è 057.

Articolo 8

La decisione 2014/312/UE è abrogata.

Articolo 9

1. Le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE presentate prima della data di applicazione della presente decisione per prodotti che rientrano nel gruppo "prodotti vernicianti per esterni e per interni" ai sensi della decisione 2014/312/UE sono valutate conformemente alle condizioni ivi stabilite.

2. Le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo "prodotti vernicianti per esterni e per interni" a sensi della decisione 2014/312/UE presentate nei due mesi successivi alla data di applicazione della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti nella presente decisione o su quelli stabiliti nella decisione 2014/312/UE. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3. I marchi Ecolabel UE assegnati sulla base di una domanda valutata conformemente ai criteri stabiliti nella decisione 2014/312/UE possono essere utilizzati per 18 mesi dalla data di applicazione della presente decisione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal [giorno mese] 2025.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

Jessika Roswall

Membro della Commissione